



COMUNE DI GRADO

Provincia di Gorizia

Delibera di Giunta n. 168/2021

OGGETTO: TARI 2021: definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche alla luce dell'emergenza COVID-19.

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

Seduta del 15 SETTEMBRE 2021 alle ore 09:15, presso la sede municipale del Comune di Grado

Presenti i Signori:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd. 08 settembre 2021

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE

f.to Avv. Antonino Maria
Fortuna

*Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005*

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd. 08 settembre 2021

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

f.to Avv. Antonino Maria
Fortuna

*Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005*

		Presente/Assente
Ragna Dario	Sindaco	Presente
Polo Matteo	Vice Sindaco	Assente
Polo Sara	Assessore	Presente
Gaddi Claudio	Assessore	Presente
Fabris Fabio	Assessore	Assente
Lauto Federica	Assessore Esterno	Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

– l'art. 52, comma 1, del citato D. Lgs. n. 446/97 in particolare dispone: “[...] *i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”;

– l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

– l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

– il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

– l'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle cd “tecniche” e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

– l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone che “*Il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

– l'art. 30, comma 5 del D.L. 22/03/2021, n. 41 convertito nella legge 21/05/ 2021, n. 69 stabilisce che “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*”

Richiamati:

– la propria deliberazione n. 19 approvata in data 29/07/2021 ed avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe della TARI 2021”;

– il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria deliberazione n. 45 del 21 luglio 2014 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 74 del 28 luglio 2015, n. 26 del 30 marzo 2017, n. 4 del 13 febbraio 2018, n. 55 del 30 luglio 2020 e n. 47 approvata in data odierna;

Visto l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 avente ad oggetto “Agevolazioni Tari” il quale, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche e rinvia la relativa ripartizione tra gli enti interessati ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del DL (entro il 25 giugno), in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

Visto che la quota assegnata al Comune di Grado, prevista dal Ministero dell'Interno, con D.M. del 24

giugno 2021, da applicare alle utenze non domestiche, ammonta ad € 191.455,56;

Ritenuto opportuno prevedere, con la presente deliberazione, l'individuazione delle specifiche categorie economiche e modalità di applicazione delle riduzioni di cui al D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cosiddetto "Sostegni-bis");

Preso atto della normativa intervenuta in materia di emergenza epidemiologica ed in particolare:

- D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.";
- L. 18 dicembre 2020, n. 176 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.";
- D.P.C.M. 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».";
- D.P.C.M. 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.";
- L. 29 gennaio 2021, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.";
- D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- D.P.C.M. 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- L. 12 marzo 2021, n. 29 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.";
- D.L. 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.";
- D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.";
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.";
- D.P.C.M. 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.";
- L. 6 maggio 2021, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30,

recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”;

– D.L. 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

– L. 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”;

– D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

– gli atti del ministero della salute recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto:

– dei lunghi periodi di chiusura, già iniziati a partire dall'anno 2020, di bar, ristoranti, impianti sportivi, teatri e discoteche nonché delle restrizioni imposte dalle disposizioni nazionali e regionali che hanno comunque limitato l'attività anche nei periodi di apertura mediante la fissazione di orari di chiusura anticipati anche per le consegne a domicilio e l'asporto, divieti all'esercizio nei locali chiusi, ecc.;

– del periodo di lockdown che ha altresì imposto la totale chiusura in particolare di barbieri, parrucchieri, estetisti e di tutto il commercio al dettaglio con alcune limitate eccezioni che hanno comunque e conseguentemente subito in generale un forte calo dell'attività in dipendenza dei forti limiti alla circolazione;

– delle restrizioni generali agli spostamenti e del “coprifuoco” che hanno ridotto in particolare l'utilizzo delle automobili e che pertanto hanno inciso sull'esercizio dell'attività dei distributori di carburanti, officine meccaniche ed hanno fortemente contratto l'attività degli stabilimenti balneari e campeggi, che hanno dovuto diminuire e/o distanziare rispettivamente le postazioni di ombrelloni e lettini e le piazzole;

– del permanere, a tutt'oggi, dello stato di emergenza sanitaria e, conseguentemente, di alcune delle restrizioni sopra elencate nonché dell'incertezza circa un'evoluzione positiva della pandemia in autunno con il timore di eventuali ulteriori “ondate” di contagi a causa di varianti che si diffondono a livello internazionale;

VALUTATA l'opportunità di garantire il principio di massima semplificazione nella procedura di riconoscimento, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del sopra citato D.L. 73/2021 applicando per le utenze non domestiche, limitatamente alla sola quota variabile del tributo, percentuali forfettarie di “sconto” senza la necessità di presentare istanze;

Ritenuto pertanto di stabilire le seguenti riduzioni a favore delle sotto elencate categorie di utenza non domestica (di cui al D.P.R. 158/99) o di alcune attività all'interno di esse in ragione della maggiore incidenza delle chiusure e/o delle restrizioni sopra evidenziate:

Cat.	Descrizione	Sconto Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	85%
2	Cinematografi e teatri	85%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-
4A	Campeggi, impianti sportivi	25%
4B	Distributori carburanti	25%
5	Stabilimenti balneari	45%
6	Esposizioni autosaloni	-
7	Alberghi con ristorante	25%
8	Alberghi senza ristorante	25%
9	Case di cura e riposo	35%
10	Ospedali	-
11	Uffici, agenzie	-
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	-
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25%
14	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	25%
16	Banchi di mercato beni durevoli	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	79%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	-
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25%
23	Mense, birrerie, amburgherie	25%
24	Bar, caffè, pasticceria	25%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30%
28	Ipermercati per la vendita di generi misti	-
29	Banchi di mercato generi alimentari	-
30	Discoteche, night club	85%
30A	Porti nautici	35%

- che, nel caso in cui l'utenza non domestica sia classificata in diverse categorie tariffarie, sarà considerata l'attività prevalente e la contestuale categoria tariffaria per l'applicazione o meno dello sconto;
- che tali riduzioni verranno applicate in sede di bollettazione, nei limiti della relativa capienza, con riferimento alle tariffe applicate nel 2021;

Considerato che il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 consente il differimento dei termini di

versamento dei tributi locali per situazioni particolari di emergenza e di straordinarietà;

Richiamato il vigente Regolamento TARI (approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 05/08/2014);

Richiamata altresì la Deliberazione C.C. n. 19 del 29/07/2021, in particolare la parte dove si riteneva e si ritiene tutt'ora opportuno, prevedere una diversa scadenza delle rate di versamento della TARI 2021, stante la complessità e difficoltà connesse con l'emergenza epidemiologica;

Preso atto che il comma 3 dell'art. 24 - Riscossione- del vigente Regolamento Tari prevede che *“il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi, scadenti il giorno 30 del mese di settembre e 30 novembre o in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data“*;

Ritenuto, pertanto, per quanto evidenziato, di semplificare gli adempimenti fiscali nell'attuale contesto economico e socio-sanitario e opportuno fissare i termini di pagamento al termine della stagione turistica estiva della TARI per l'anno 2021, prorogando la data del 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 e la data del 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021;

Ricordato infine che l'Amministrazione comunale ha avanzato, in data 19/03/2021, richiesta alla Regione FVG di un contributo straordinario, che l'Ente regionale versa annualmente ai comuni costieri, per l'abbattimento degli oneri connessi con la raccolta e trasporto dei rifiuti cosiddetti spiaggiati, nella misura di Euro 214.621,00 ma che non è ancora pervenuta risposta; specificato che in caso di esito positivo della richiesta, l'entità del contributo verrà utilizzato per l'abbattimento del costo generale del servizio di raccolta dei rifiuti e quindi delle tariffe applicate agli utenti finali;

Visto l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge Regionale 21/2003;

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti riduzioni a favore delle sotto elencate categorie di utenza non domestica (UND) di cui al D.P.R. 158/99:

Cat.	Descrizione	Sconto Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	85%
2	Cinematografi e teatri	85%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-
4A	Campeggi, impianti sportivi	25%
4B	Distributori carburanti	25%
5	Stabilimenti balneari	45%
6	Esposizioni autosaloni	-
7	Alberghi con ristorante	25%
8	Alberghi senza ristorante	25%
9	Case di cura e riposo	35%
10	Ospedali	-
11	Uffici, agenzie	-
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	-
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25%
14	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	25%
16	Banchi di mercato beni durevoli	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	79%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	-
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25%
23	Mense, birrerie, amburgherie	25%
24	Bar, caffè, pasticceria	25%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30%
28	Ipermercati per la vendita di generi misti	-
29	Banchi di mercato generi alimentari	-
30	Discoteche, night club	85%
30A	Porti nautici	35%

2) Di stabilire che:

- nel caso in cui l'utenza non domestica sia classificata in diverse categorie tariffarie, sarà considerata l'attività prevalente e la contestuale categoria tariffaria per l'applicazione o meno dello sconto;
- che tali riduzioni verranno applicate in sede di bollettazione, nei limiti della relativa capienza, con riferimento alle tariffe applicate nel 2021;
- si fanno salve eventuali ulteriori diverse modalità di erogazione, misure di riduzione e modalità di finanziamento imposte dalla normativa nazionale aventi carattere di inderogabilità nonché ulteriori interventi dell'amministrazione qualora sia ammesso dalla normativa nazionale vigente;

- 3) di prorogare, per l'anno 2021 e per le motivazioni in premessa esplicitate, i termini di pagamento concernente la tassa sui rifiuti (TARI) dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 e dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021;
- 4) di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune e con altre modalità che ne garantiscano la più ampia diffusione presso la cittadinanza.

Inoltre, attesa l'urgenza,

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco

Ragna Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale

Fortuna Antonino Maria

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FORTUNA ANTONINO MARIA

CODICE FISCALE: FRTNNN61S16I754R

DATA FIRMA: 15/09/2021 12:12:21

IMPRONTA: 1A3A54216602E63C732EE4BE1537B36851BA37E21CCBA797D1CE6E6F4BBE7218
51BA37E21CCBA797D1CE6E6F4BBE72182F1D4CDFD0EC1579C27350B64D3687FC
2F1D4CDFD0EC1579C27350B64D3687FC7CC365CDE56C8FDFE4B934DD0FBA68C8
7CC365CDE56C8FDFE4B934DD0FBA68C88AEDD625AF990BE2E99512391A4869CD

NOME: RAUGNA DARIO

CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K

DATA FIRMA: 16/09/2021 11:18:30

IMPRONTA: 1F28D7F5AFA1C379C551F64275641E309CD6F9D4448C3B3943311A1D9552741B
9CD6F9D4448C3B3943311A1D9552741B1ADB8140511DA9D1AAAE053B3E2BE99A
1ADB8140511DA9D1AAAE053B3E2BE99ACFF44626D1EF1010B003D64232D2408D
CFF44626D1EF1010B003D64232D2408D83C42470AC3702B32B6770325EA8EC38